

Perugia, 6 maggio 2025

CIRCOLARE N. 10/2025

OGGETTO: Variazione aliquota interessi di mora per ritardato versamento

A seguito della ulteriore variazione da parte della BCE del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, anche le Casse Edili hanno modificato il tasso degli interessi di mora per ritardato versamento che dal 23 aprile 2025 è pari al 3,95%

Tale tasso è la metà di quello applicato dall'INPS per il ritardato pagamento dei contributi ad esso spettanti, ciò in base al vigente accordo delle parti sociali nazionali.

Con l'occasione ricordiamo che:

L'attuale Regolamento Amministrativo prevede che l'invio del MUT avvenga entro il giorno 20 ed il pagamento entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento, per fare in modo che le imprese non incorrano nelle sanzioni per tardato invio ed interessi di mora per tardato pagamento con conseguente (anche se temporanea) irregolarità e rischio di perdita della premialità, posto che le sanzioni per tardato invio del MUT e gli interessi di mora per il tardato pagamento vengono conteggiati per invio e per pagamento successivi all'ultimo giorno del mese. Non vale la norma dei pagamenti tramite F24 che fanno slittare la scadenza al primo giorno feriale successivo in caso la scadenza sia un festivo.

Le modalità di pagamento sono:

- bonifico bancario sull'IBAN IT 42 Z 02008 03033 000029458136
- MAV generato autonomamente dall'impresa o dal suo consulente dallo sportello web

Il MAV è uno strumento di pagamento che deve riportare necessariamente una scadenza che NON è quella dell'adempimento regolamentare della Cassa prima citato, ma è la scadenza di quello specifico MAV che, convenzionalmente, è stato impostato a 30 giorni dalla sua creazione.

L'impresa quindi non intercorre negli interessi di mora solo se paga il MAV o effettua il bonifico entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.

Nel ringraziare per l'attenzione, porgiamo distinti saluti

Il Direttore
Daniela Farinelli

